

Unità 6 Il fatto illecito

Ehi, perché avete quei musì lunghi?

Ha fatto cadere un vaso di fiori su un'auto in sosta e il proprietario vuole essere risarcito.

Ma io non l'ho fatto apposta!

Però Guido dice che ho commesso un fatto illecito.



1 Che cosa è il fatto illecito

➔ **FATTO ILLECITO** è considerato qualsiasi fatto commesso in violazione di un dovere giuridico.

E nel caso specifico, lasciando distrattamente cadere un vaso su un'auto in sosta è stato violato il generale dovere che impone di non recare ad altri un *danno ingiusto*.

Il fatto illecito può produrre sia conseguenze *civili* che conseguenze *penali*.

➔ **L'ILLECITO PENALE**, detto anche reato, consiste nella violazione colposa o dolosa di specifici doveri imposti da norme penali.

Rientra in tali doveri il divieto di procurare lesioni ad altri, di uccidere, rubare, rapinare, truffare e così via.

La **sanzione** prevista in questi casi è la pena detentiva e, per i casi meno gravi, la pena pecuniaria.

Precisiamo che nella specifica terminologia giuridica:

- **colposo** è chiamato un evento causato per *imprudenza, imperizia, negligenza*. Per esempio, una ragazza che urti un vaso di fiori imprudentemente lasciato sul davanzale della finestra e con quello colpisca un passante, potrà essere imputata per lesioni *colpose*;
- **doloso** è chiamato, invece, l'evento previsto e voluto. Per esempio, se la medesima ragazza vedendo passare sotto la sua finestra il pro-

fessore che l'ha bocciata lo colpisse deliberatamente in testa con un vaso di fiori, sarebbe imputabile per lesioni *dolose*.

Come è comprensibile *il reato doloso* (cioè commesso con la specifica volontà di provocare l'evento) è punito molto più severamente di quello *colposo*. Per esempio, chi cagiona la morte di una persona, stabilisce l'art 575 c.p. è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21. Ma se l'omicidio è colposo, precisa l'art. 589 c.p. la pena è della reclusione da sei mesi a cinque anni.

➔ **L'ILLECITO CIVILE** consiste, invece, nella violazione colposa o dolosa del generale dovere di non recare danno ingiusto ad altri.

Commette un *illecito civile*, per esempio, chi non paga il creditore, chi colpevolmente danneggia o imbratta la proprietà altrui, chi non corrisponde gli alimenti al congiunto che ne abbia diritto e così via.

La **sanzione** generalmente prevista, in questi casi, consiste nell'obbligo di risarcire il danno causato.

Se **non c'è danno**, nel caso di *illecito civile*, non c'è neppure sanzione. Per esempio, se con la nostra automobile colpevolmente ne urtiamo un'altra ma questa, per particolare robustezza, non riporta alcuna ammaccatura, non saremo obbligati ad alcun risarcimento.

All'*illecito penale*, invece, consegue sempre l'applicazione della sanzione anche se non vi è stato alcun danno. Funzione principale di questo tipo di sanzione, infatti, è dissuadere dal commettere reati, più che offrire soddisfazione a chi ne sia rimasto vittima. Per esempio, nelle ipotesi delittuose di *tentato omicidio*, *tentata rapina*, *tentato furto*, nessuno è stato ucciso, né rapinato né derubato eppure l'autore del fatto è ugualmente punito (anche se con pena ridotta).

In una doppia responsabilità (penale e civile) incorre chi commette un reato per effetto del quale procura alla vittima anche un danno economico. Per esempio, se qualcuno malmena una persona e le provoca gravi lesioni personali, rischia una pena da tre mesi a tre anni di reclusione per aver violato l'art. 582 c.p., ed in più potrà essere condannato, su istanza della vittima, a risarcire i danni *patrimoniali* e *non patrimoniali* (► *paragrafo 2*) che le abbia procurato.

Il danno senza colpa

Perché il danno sia risarcibile occorre che il fatto che lo ha prodotto sia stato commesso con *colpa* o con *dolo*. Per esempio, se un'ondata di maltempo fa cadere un albero del nostro giardino su un'auto in sosta lungo il marciapiedi, dovremo risarcire il danno causato oppure no?

Dovremo risarcirlo solo se nel nostro comportamento è ravvisabile almeno un elemento di *colpa*. Per esempio la colpa per non aver tagliato l'albero che era già secco e mal fermo. Se, viceversa, l'albero era ben saldo, l'evento non potrà esserci addebitato.

I reati possono essere **colposi** solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Per esempio la legge prevede che le *lesioni personali* e l'*omicidio* possano essere *colposi* se causati da imprudenza, negligenza o imperizia. Dove, invece, la legge non dice nulla, il reato deve essere necessariamente considerato **doloso**.

Non è stato riconosciuto il diritto al risarcimento a uno studente che, durante una gara sportiva all'interno della scuola, aveva subito un danno a causa dell'azione irruenta di un compagno. Nel comportamento di quest'ultimo, infatti, non è stata ravvisata alcuna **colpa** essendo stata la sua azione del tutto compatibile con il grado di irruenza che il gioco comportava (Cass. 15321 del 2003).

3 Come si valuta il danno



Chi ha subito un fatto illecito ha diritto al risarcimento sia del *danno emergente* che del *lucro cessante*.

- **Il danno emergente** è la spesa materialmente sostenuta dal danneggiato come conseguenza diretta del fatto illecito. Per esempio, se una persona riporta delle lesioni, il giudice dovrà considerare danno emergente tutte le spese sanitarie.
- **Il lucro cessante**, invece, è la somma che la vittima avrebbe potuto lucrare (cioè guadagnare) con la sua normale attività se non ne fosse stata impedita dal fatto illecito altrui.

Tuttavia il danno subito da chi sia rimasto vittima di un fatto illecito (sia civile che penale) non può essere misurato solo in termini di spese sopportate o di mancato guadagno. È possibile, infatti, che la vittima abbia sopportato altri tipi di conseguenze spiacevoli. Pensiamo, per esempio, al dolore fisico subito da chi abbia riportato lesioni gravi in conseguenza di un incidente stradale; pensiamo al dolore morale provato dai familiari di chi abbia perso la vita per colpa di altri; all'imbarazzo di chi sia rimasto vittima di diffamazione; all'umiliazione di chi abbia subito discriminazioni per ragioni di razza, di etnia o di religione; allo sconvolgimento subito da chi sia stato sottoposto a ingiusta detenzione, e così via.

Questi danni, conseguenti a un fatto illecito, rientrano nell'ampia categoria del *danno non patrimoniale*.

È **danno non patrimoniale**, ha chiarito la Cassazione (sentenza n. 26972 del 2008) quello determinato dalla lesione di interessi *non economici* tutelati dalla legge.

Come tutti i danni, anche quello non patrimoniale deve essere *provato*. Ma poiché è abbastanza difficile provare l'esistenza di un dolore o di un disagio psichico, spetterà al giudice indagare sulla esistenza e gravità del danno e decidere l'entità del risarcimento.

E sempre risarcibile il *danno non patrimoniale* conseguente a qualsiasi lesione dei diritti inviolabili della persona garantiti dall'art. 2 della Costituzione.

4 Quando i genitori rispondono per i danni causati dai figli minori

Immaginiamo che un minorenne, lanciando un sasso, colpisca un altro ragazzo, oppure danneggi un'automobile guidando un ciclomotore in modo spericolato; oppure ancora urti una persona anziana provocandole una lesione. Chi pagherà i danni?

I genitori, stabilisce l'art. 2048 c.c., sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori che abitano con essi.

La responsabilità per danni attribuita ai genitori trova fondamento nel dovere, ad essi assegnato dalla legge, di educare il minore e di vigilare sulle sue azioni.

Il padre e la madre potranno essere condannati al risarcimento del danno, ha chiarito la Suprema Corte, se le modalità del fatto illecito commesso dal figlio minore rivelano di per sé un'impropria educazione (Cass. n.10357 del 2000). Per esempio, è stato ritenuto indice di un'educazione impropria ricevuta dal bambino il lancio, per mezzo di una fionda, di una pietra che ha ferito una coetanea; il lancio, in classe, di una gomma per cancellare che ha ferito uno studente ad un occhio; l'attraversare a piedi un incrocio con il semaforo rosso che ha costretto un motociclista a una spericolata manovra conclusasi con una rovinosa caduta; l'aver gettato un fiammifero acceso addosso a un coetaneo che si era accidentalmente versato addosso della benzina.

I genitori potranno vincere la presunzione di responsabilità solo provando (cosa non sempre facile) di aver impartito al minore una educazione conforme alle sue condizioni familiari e sociali e di aver svolto nei suoi confronti una vigilanza adeguata all'età, al carattere e all'indole dello stesso.

← E se il minore commette un reato?

La responsabilità penale è sempre "personale". I genitori, pertanto, non potranno subire alcuna sanzione per il reato commesso dal figlio minore.

Questi potrà essere ritenuto imputabile già a **14 anni** se verrà accertato che al momento del fatto possedeva la capacità di valutare la gravità della propria azione.

Chi ha meno di 14 anni, e commetta un fatto previsto dalla legge come delitto può, su ordine del giudice, essere collocato in comunità o obbligato alla permanenza in casa, qualora sia stato riconosciuto *socialmente pericoloso*.

- Il collocamento in comunità, per un periodo non inferiore a un anno, può comportare anche l'obbligo di svolgere attività di studio o di lavoro.
- La libertà vigilata può comportare il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che coabitano o che assistono il minore.



Ai fini della imputabilità penale si compiono rispettivamente 14 e 18 anni alle ore 24 del quattordicesimo o diciottesimo compleanno. La Cassazione ha ritenuto ancora minorenne un giovane che aveva commesso un reato intorno alle 23,40 del giorno del suo diciottesimo compleanno.

5 Quanto rischiano i “bulletti”

Il termine indica un atteggiamento giovanile platealmente arrogante che si risolve soprattutto in atti vandalici, piccoli furti e talvolta in atti violenti nei confronti di compagni che appaiono più deboli. Ed è proprio questo prendersela con chi appare più debole che rende sgradevoli questi ragazzotti che si credono (chissà perché?) dei temerari.

Indagare sulle radici del bullismo è compito prevalente del sociologo e dello psicanalista. Al giurista compete invece mettere in guardia sui reati che spesso vengono compiuti e sulle sanzioni previste.

Percosse (art. 581 c.p.) – la vittima di percosse può presentare una querela al Giudice di Pace il quale può comminare, all'autore del fatto, una sanzione pecuniaria da 258 a 2582 euro.

Atti persecutori (art. 612-bis c.p.) – chiunque ripetutamente molesta o minaccia una persona, al punto da ingenerare in questa un perdurante stato di ansia o di paura, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.

Il reato, chiamato anche **stalking** (perseguitare) è stato introdotto nel 2009 nel codice penale ed è punibile a querela della parte offesa.

Lesioni personali (art. 582 c.p.) – la querela può essere presentata al Giudice di Pace se le lesioni procurano una malattia non superiore a 20 giorni. In tal caso la sanzione è della multa da 774 a 2582 euro o della permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi. Se la malattia supera i 20 giorni la competenza passa al tribunale e la pena è della reclusione da 3 mesi a 3 anni.

Ingiuria (art. 594 c.p.) – la querela può essere presentata al Giudice di Pace. Se l'ingiuria consiste nell'attribuzione di un fatto determinato (per esempio l'essere gay) la pena è della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi.

Estorsione (art. 629) – la pena per chi, con violenza, costringe taluno a fare o dare qualche cosa è della reclusione da 5 a 10 anni.

Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.) – la sanzione è modesta (multa fino a 100 euro) se il reato è commesso su *beni mobili*. Ma se è commesso su *beni immobili* o su *mezzi di trasporto pubblici o privati* si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1000 euro. Se poi il fatto è commesso su beni di interesse storico o artistico si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno con l'aggiunta di una multa fino a 10 000 euro. Nei casi di recidiva la pena della reclusione sale da tre mesi a due anni più la multa di 10 000 euro.

Taccheggio – è il termine con il quale si indicano i piccoli furti di merce esposta nei negozi o nei bar. Per chi li compie spesso si tratta solo di bravate, ma per la legge sono furti a tutti gli effetti. Il negoziante può querelare il ladro e la sanzione è della reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Chi subisce atti persecutori e non intende querelare l'autore, ma solo indurlo a cessare il comportamento molesto, può esporre i fatti all'autorità di Pubblica sicurezza e domandare che il soggetto in questione venga ammonito.

L'ammonizione rende più grave la sanzione da applicare nel caso in cui le molestie proseguissero o venissero successivamente riprese.

Costituisce circostanza aggravante l'aver commesso un reato contro la persona se questa è minore di età o se il fatto è stato compiuto nelle adiacenze o all'interno di una struttura scolastica (art. 61, comma 11, ter c.p.).

La violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) è punita con la reclusione da 5 a 10 anni. Il periodo di reclusione sale da 6 a 12 anni se alla violenza partecipano più persone.

6 Quale responsabilità assumono gli insegnanti e i datori di lavoro

Il dovere di vigilanza degli insegnanti comprende tutti i momenti della vita scolastica, compresa la cosiddetta *ricreazione*, lo spostamento da un locale all'altro della scuola, le uscite, i viaggi di istruzione e i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni durante i quali essi sono tenuti a trovarsi in classe per vigilare sull'ingresso degli alunni.

Gli insegnanti, stabilisce l'art. 2048 c.c. sono responsabili per il danno cagionato dagli allievi nel tempo in cui sono affidati alla loro vigilanza *se non provano di non aver potuto evitare il fatto*.

La legge n. 312 del 1980, ha notevolmente attenuato il grado di responsabilità prevista dal codice, riconducendola entro limiti ritenuti dal legislatore più equi. In particolare è ora stabilito che:

- per i danni arrecati a terzi dagli allievi risponde l'amministrazione scolastica; questa può rivalersi sugli insegnati solo provando che sono venuti meno al loro dovere di vigilanza con *dolo* o per *colpa grave*;
- per i danni arrecati dagli allievi all'amministrazione (per esempio danneggiamento delle strutture scolastiche) rispondono gli insegnanti, ma solo nei casi in cui, con *dolo* o per *colpa grave*, siano venuti meno al loro dovere di vigilanza.

La colpa grave, secondo la giurisprudenza, ricorre quando il docente tenga un atteggiamento notevolmente difforme da quello doveroso, caratterizzato da una massima imprudenza e inammissibile negligenza.

E se l'insegnante si assenta dalla classe?

Come ha precisato la Cassazione, il dovere di vigilanza imposto ai docenti dal secondo comma dell'art. 2048 c.c. non ha carattere assoluto ed è inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione degli alunni. Con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi (Cass. n. 6937 del 1993).

La responsabilità dei datori di lavoro

Immaginiamo di aver portato la nostra moto in una officina meccanica e supponiamo che un giovane apprendista la faccia cadere rovinosamente dal cavalletto. A chi dovremmo chiedere il risarcimento? Al titolare dell'officina o all'apprendista? La questione non è di poco conto perché il secondo potrebbe non avere le risorse economiche per pagare il danno.

Fuga ogni dubbio l'art. 2049 c.c. dal quale si evince che i datori di lavoro sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

La ragione della norma è nel presupposto che chi utilizza il lavoro altrui e si appropria dei risultati debba anche assumerne i rischi.

Secondo il parere concorde della giurisprudenza il datore di lavoro che abbia liquidato il danno ha diritto di rivalersi sul dipendente.



7 Chi risponde per i danni causati da animali

Immaginiamo che il cane che stiamo portando a spasso morda un passante. Oppure che fugga dal giardino dove è custodito e, correndo sulla via, faccia capitolombolare un ciclista. Dovremo risarcire il danno?

La risposta ci viene dall'art. 2052 c.c. nel quale è stabilito che: *Il proprietario di un animale o chi se ne serve è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.*

La norma ci dice sostanzialmente tre cose:

- che responsabile è il proprietario o chi se ne serve (e in questa fattispecie rientra anche chi prenda in custodia l'animale, ad esempio per una gara o per un periodo di cura o di soggiorno);
- che tale responsabilità permane anche se l'animale è fuggito o è stato smarrito; in questi casi, infatti, è ravvisabile una colpa per mancata vigilanza;
- che il proprietario (o chi se ne serve) può discolparsi solo provando che l'evento dannoso si è verificato per *caso fortuito*. Ma secondo la giurisprudenza è *fortuito* soltanto un evento veramente eccezionale e imprevedibile. E poiché, con un po' di buona volontà, quasi tutto si può prevedere ed evitare, la scusante finisce per avere scarsa applicazione.

In caso di furto, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, è esente da responsabilità il proprietario se ha subito inoltrato denuncia.

Un caso particolare è quello del *dog sitter*. Per esempio, se uno studente, per raggranellare un po' di soldi, assume il compito di portare a spasso di buon mattino il cane di un vicino, risponderà di eventuali danni da questo causati?

Secondo la giurisprudenza prevalente è da escludere ogni responsabilità a carico del *dipendente* purché nell'uso dell'animale si attenga alle istruzioni ricevute dal committente.

Se il danneggiato avesse infastidito l'animale?

La colpa del danneggiato può produrre effetti liberatori, ma solo quando il proprietario dell'animale ha adottato tutte le misure necessarie per impedire intromissioni oppure ha richiamato l'attenzione del terzo sull'esistenza del pericolo e sul divieto di entrare nel luogo in cui l'animale è custodito. Per esempio è stata riconosciuta dalla Cassazione la colpa esclusiva del cacciatore che, entrato in un fondo recintato, è stato aggredito da una mucca!



8 Quando si viola il diritto d'autore

Sono protette dal diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia.

Hanno la stessa protezione delle opere letterarie i programmi per elaboratore e le banche dati che, per la scelta o la disposizione del materiale, costituiscano una creazione intellettuale.

Immaginiamo di aver composto, durante l'estate, una bella canzone e supponiamo, con un po' di ottimismo, di essere riusciti a venderla a un editore musicale che ne ha fatto un CD. Conteggiamo già i futuri introiti dovuti ai diritti d'autore, quando ci capita di scoprire che la nostra canzone è stata messa in rete cosicché ciascuno può *scaricarla* gratis. Come reagiremmo? Probabilmente ci inquieteremmo molto. Ed è quello che normalmente capita agli autori quando vedono illegalmente utilizzata la propria opera.

Come consumatori può interessarci poco degli autori, ma poiché non si sa mai che cosa riserva il futuro, non è escluso che la nostra creatività ci porti un giorno a scrivere canzoni o libri oppure a realizzare programmi per elaboratore o originali banche dati. Vediamo allora, in vista di questa fortunata eventualità, come sarebbero tutelati i nostri diritti dalla legge (l. n. 633 del 1941 più volte modificata e integrata).

È **consentito**, stabilisce l'art. 68, riprodurre opere d'ingegno mediante fotocopia, xerocopia o sistemi analoghi, ma solo nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo e solo per uso personale.

Possono essere riprodotte per intero solo le opere rare e fuori catalogo.

È **vietato** (art. 171) immettere in un sistema di reti telematiche opere d'ingegno protette. La sanzione è della multa da 51 a 2065 euro.

È **vietato** (art. 171-*bis*) duplicare abusivamente per trarne profitto, programmi per elaboratori e banche dati oppure importare gli stessi, distribuirli o venderli quando siano contenuti in un supporto privo del contrassegno della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).

Per i trasgressori la sanzione è della reclusione da sei mesi a tre anni più una multa. La duplicazione è consentita solo per uso personale.

È **vietato** (art. 171-*ter*) detenere per la vendita o la distribuzione o porre in commercio, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo dischi, videocassette o musicassette. La sanzione è della reclusione da sei mesi a tre anni più una multa.

Per chi invece acquista, noleggia o comunque utilizza tali prodotti è prevista una sanzione pecuniaria di 154 euro e la confisca dei prodotti stessi (art. 174-*ter*).

È **vietato** (art. 171-*octies*) produrre, porre in vendita, importare, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico o privato, con fine fraudolento, apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite o via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Se il fatto non costituisce più grave reato è sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2582 a 25882 euro.

Il diritto d'autore si acquista per il solo fatto di aver creato l'opera, senza che occorra chiedere alcun brevetto o registrazione. Esso si compone di due parti: il *diritto morale*, cioè il diritto di essere riconosciuto autore dell'opera, e il *diritto patrimoniale*, cioè il diritto allo sfruttamento economico dell'opera.

9 Il fatto illecito nella guida dei veicoli a motore

L'art. 2054 del codice civile stabilisce che:

- il conducente di un veicolo senza guida a rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose,
- se non prova di aver fatto il possibile per evitare il fatto.

La seconda parte della norma ci dice, dunque, che potremo andare esenti da responsabilità provando di aver fatto *tutto il possibile* per evitare il fatto dannoso. Ma la prova è difficilissima e secondo la magistratura la scusante opera solo se si è verificata una *causa di forza maggiore* (cioè un evento assolutamente imprevedibile) o se il fatto è stato causato da colpa esclusiva del danneggiato.

Non vi sono scusanti, invece, per il conducente che abbia provocato un incidente infrangendo le norme che regolano la circolazione stradale.

Ci sembra allora opportuno segnalare che cosa dispone il *Codice della strada* (d.lg. n. 285 del 1992) in tema di:

- velocità;
- guida in stato di alterazione psicofisica.

La velocità

Immaginiamo che una persona viaggi in macchina alla velocità consentita dalla segnaletica stradale e che, slittando in curva a causa della forte pioggia, provochi un incidente. Potrà sostenere di non aver infranto alcuna regola perché viaggiava a velocità regolare?

La risposta è negativa. La velocità indicata nella segnaletica è la massima consentita. Ma è obbligatorio diminuirla nei casi indicati dall'art. 141 ss. del *Codice della strada*, che possiamo riassumere come segue.

La velocità deve essere regolata in relazione:

- alle condizioni atmosferiche e alla visibilità;
- alle caratteristiche del veicolo (per esempio pneumatici non nuovissimi, freni prossimi alla revisione, pieno carico);
- alle condizioni e alle caratteristiche della strada (fondo sconnesso, sdruciolevole, asfalto deformato).

La velocità deve essere particolarmente moderata:

- in curva e nelle forti discese;
- nei casi di insufficiente visibilità;
- in prossimità degli incroci anche se si ha diritto di precedenza;
- in prossimità delle scuole e nei tratti abitati fiancheggiati da edifici;

Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti o oggetti (compresi mozziconi o pacchetti di sigarette vuoti) dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 10 000 euro (art. 34-bis codice della strada).

- nei passaggi stretti e all'entrata e all'uscita delle gallerie;
- in prossimità degli attraversamenti pedonali.

L'alterazione psicofisica

Dagli artt. 186 e 187 del *Codice della Strada* si desume quanto segue.

È vietato guidare sotto l'influenza dell'alcool. In particolare:

- se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro la sanzione è l'ammenda e la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
- se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro la sanzione è l'arresto da tre mesi a un anno, l'ammenda e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno;
- se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro la sanzione è l'arresto da tre mesi a un anno, l'ammenda e la sospensione della patente di guida da un anno a due anni.

In tutti i casi è prevista la decurtazione di dieci punti dalla patente di guida.

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le pene sopra previste sono **raddoppiate**

È vietato guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La sanzione, prevista dall'art. 187 del *Codice della Strada* è l'ammenda e l'arresto da tre mesi a un anno.

Le pene sono raddoppiate se il conducente provoca un incidente stradale.

Gli organi di polizia stradale possono impiegare anche apparecchi portatili per eseguire gli accertamenti del tasso alcolemico o l'assunzione di sostanze stupefacenti.

In caso di rifiuto dell'accertamento il conducente è punito con l'ammenda da 1500 a 6000 euro; l'arresto da tre mesi a un anno; la sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e il fermo amministrativo del veicolo.

Danni alle persone

Per il caso in cui l'incidente stradale provochi danni alle persone, il **Codice penale** (art. 589) dispone quanto segue.

Chiunque provochi per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena sale da tre a dieci anni di reclusione se viene rilevato che il soggetto si trovava:

- sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in stato di ebbrezza alcolica e con tasso alcolemico rilevato superiore a 1,5 grammi per litro.

Le sanzioni pecuniarie previste per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope sono aumentate da un terzo alla metà se il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 del mattino.

DOMANDE IN LIBERTÀ

Se un pedone viene urtato da un veicolo mentre scende distrattamente da un marciapiede, dovrà essere risarcito?

La risposta è affermativa. Secondo la giurisprudenza il conducente deve osservare un grado di attenzione che tenga conto anche della prevedibile imprudenza altrui. È esonerato solo se prova che l'imprudenza è stata talmente grande da risultare assolutamente imprevedibile.

E se a scendere dal marciapiede fosse un bambino?

La responsabilità del guidatore è ancora più forte perché i bambini sono considerati *pedoni incerti* e naturalmente portati a comportamenti imprevedibili. Scorrendo un bambino sul marciapiede il conducente deve rallentare e all'occorrenza fermarsi.

E se l'incidente avvenisse per scarsa visibilità?

Il conducente è responsabile poiché la scarsa visibilità è una delle ragioni che, secondo il *Codice della strada*, devono indurre a moderare la velocità.

E se l'incidente avvenisse perché la strada è ghiacciata?

Lo scivolare su una strada bagnata o ghiacciata non è ritenuto *caso fortuito*, e come tale imprevedibile, perché simili situazioni rientrano nella normale prevedibilità. Non è considerato caso fortuito neppure l'essere abbagliati da un improvviso riflesso dei raggi solari o dai fari di un'auto in ora notturna.

E se a causare l'incidente fosse stato un guasto meccanico?

Sia il proprietario che il conducente sono responsabili per i danni derivanti da difetti di manutenzione del veicolo. Si è escluso il *caso fortuito* anche nel grippaggio del motore e nel distacco di una sospensione, essendo anche questi fatti prevedibili, non eccezionali né atipici.

E se il conducente venisse colto da malore?

Se il malore, benché improvviso, era prevedibile perché ricorrente nel guidatore, questi non può invocare la scusante della *forza maggiore*. Né tanto meno potrebbe invocarla se il malore fosse stato causato da stanchezza fisica, sonno o stato di ubriachezza.

E se qualcuno provoca un incidente con un'auto rubata?

L'art. 2054 c.c. stabilisce che il proprietario è responsabile insieme al conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

È da notare che la semplice mancanza di consenso non è sufficiente ad escludere la responsabilità. Occorre la prova che il proprietario ha adottato un comportamento idoneo ad escludere l'utilizzazione del mezzo da parte di altri, per esempio asportando la chiave del circuito di avviamento e chiudendo gli sportelli.

Riguardando gli appunti

Che cosa si intende per fatto illecito?

- ▶ Fatto illecito è considerato qualsiasi fatto commesso in violazione di un dovere giuridico e può avere natura sia penale che civile.
- ▶ L'illecito penale, detto anche reato, consiste nella violazione di uno specifico dovere imposto da una norma di diritto penale.
- ▶ La sanzione può essere detentiva o pecuniaria.
- ▶ L'illecito civile consiste, invece, nella violazione del generale dovere di non recare danno ingiusto ad altri.
- ▶ La sanzione consiste, generalmente, nel risarcimento del danno.

Quando un fatto è definito colposo o doloso?

- ▶ Colposo è chiamato un evento causato per imprudenza, imperizia, negligenza.
- ▶ Doloso è chiamato l'evento previsto e voluto.
- ▶ Il reato doloso (cioè commesso con la specifica volontà di provocare l'evento) è punito molto più severamente di quello colposo.

Fatto illecito e difesa legittima?

- ▶ È il comportamento posto in essere per difendere sé o altri da un danno ingiusto.
- ▶ L'azione difensiva deve servire a contrastare un pericolo attuale e deve essere proporzionata all'offesa che si sta per subire.

Come si valuta il danno?

- ▶ Chi ha subito un fatto illecito ha diritto al risarcimento sia del danno emergente che del lucro cessante.
- ▶ Il danno emergente è la spesa materialmente sostenuta dal danneggiato.
- ▶ Il lucro cessante è la somma che la vittima avrebbe potuto lucrare (cioè guadagnare) con la sua normale attività se non ne fosse stata impedita dal fatto illecito altrui.

Perché i genitori sono ritenuti responsabili per i danni causati dai figli minori?

- ▶ Perché vi è la presunzione che essi abbiano contravenuto all'obbligo di dare ai figli una corretta educazione.

Perché il datore di lavoro è ritenuto responsabile per i danni causati dai dipendenti nell'esercizio delle loro mansioni?

- ▶ Perché si ritiene che chi trae vantaggio dal lavoro altrui debba assumerne anche i rischi.

Il proprietario di un animale è responsabile per i danni da questo causati?

- ▶ Il proprietario o chi ha l'animale in custodia è responsabile per i danni da questo causati se non prova che il fatto è stato determinato da un evento imprevedibile e inevitabile.

Il proprietario di un veicolo è responsabile per i danni causati mentre è in circolazione?

- ▶ Il proprietario è responsabile se non prova che il fatto si è determinato per colpa esclusiva del danneggiato.

Che cosa è il danno non patrimoniale?

- ▶ Danno non patrimoniale è chiamato il danno determinato da lesione di interessi non economici tutelati dalla legge.
- ▶ Chiunque riceva un danno non patrimoniale come conseguenza immediata e diretta di un illecito civile o penale ha diritto ad un equo risarcimento.
- ▶ La valutazione della serietà e gravità del danno e la sua quantificazione sono rimessi al prudente apprezzamento del giudice anche sulla base delle prove fornite.

E adesso... autovalutiamoci

■ SAI QUAL È LA DIFFERENZA TRA...

l'illecito penale

.....

l'illecito civile

.....

danno patrimoniale

.....

danno non patrimoniale

.....

atto colposo

.....

atto doloso

.....

■ È VERO O NO CHE:

a i genitori rispondono per gli illeciti civili e penali dei figli minori?

SÌ NO

b il cosiddetto "taccheggio", giuridicamente è un furto?

SÌ NO

c l'ingiuria è un reato e quindi è penalmente sanzionabile?

SÌ NO

d il datore di lavoro non risponde per i danni del dipendente se questi è maggiorenne?

SÌ NO

e nella guida non c'è eccesso di velocità se si rispettano i limiti indicati dalla segnaletica?

SÌ NO

f il conducente non risponde del danno causato per un improvviso guasto meccanico?

SÌ NO

■ ALCUNI TEST

1. Chi, per recuperare un bene rubato ad altri, esercita una limitata violenza sul ladro, agisce nei limiti della legittima difesa?

a sì;

b no, perché il bene non era suo;

c no, se il ladro era ormai in fuga;

d no, perché ai privati cittadini non è consentito l'esercizio della forza.

2. Il fatto illecito è chiamato doloso quando l'evento dannoso:

a procura dolore;

b è frutto di negligenza;

c è previsto e voluto dall'autore;

d va oltre le intenzioni dell'autore.

3. Il conducente di un veicolo a motore che causi danno a un pedone è tenuto al risarcimento:

a sempre;

b solo se ha agito con colpa o dolo;

c solo se non prova che il pedone è stato imprudente;

d solo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

4. Chi ha compiuto un illecito civile incorre in una sanzione:

a sempre;

b solo se ha causato un danno;

c solo se ha causato un danno con colpa o dolo;

d anche se nel fatto non c'era colpa o dolo.